ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Il **Municipio di Melano**, richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

ORDINA:

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sula vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Melano.

art. 2 **Definizione**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

art. 3 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- > strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- > parchi gioco (raggio di 300 m)
- > scuole (raggio di 300 m)
- > chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- > Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- > oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 m)

art. 4 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

(Ris. mun. n° 514 del 11.12.2017)

Il Municipio